

97

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

DISEGNO DI LEGGE

"NORME SUL REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE
N. 27 DEL 20/12/1973"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

la L.R. n. 27 del 20 dicembre 1973, recante "Norme sul referendum abrogativo e consultivo" agli artt. 9, 15, 21 e 23, fissa termini per l'indizione del referendum con decreto del Presidente della Giunta Regionale; per la costituzione presso il Tribunale dell'Ufficio Provinciale del referendum; per la fissazione della data del referendum; per la costituzione dell'Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo da parte del Presidente della Corte di Appello di Bari.

La normativa richiamata prevede termini abbastanza brevi, di solito venti giorni, che potevano essere sufficienti all'epoca della emanazione della legge n. 27, in quanto si riteneva che gli atti monocratici non dovessero essere soggetti a controllo.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 38/79, ha sancito che " spetta allo Stato il controllo di legge previsto dall'art. 125 della Costituzione sugli atti amministrativi degli organi monocratici".

Il presente disegno di legge si propone, per l'appunto, di adeguare la legge regionale n. 27 del 20 dicembre 1973 alla nuova realtà, raddoppiando i termini previsti dalla stessa negli articoli summenzionati.

Art. 1

Il I comma dell'art. 9 della legge regionale n. 27 del 20/12/1973, recante "Norme sul referendum abrogativo e consultivo" è sostituito dal seguente:

"Entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, indice con decreto il referendum. La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data del decreto."

Art. 2

Il I comma dell'art. 15 della legge regionale n. 27 del 20/12/1973 è sostituito dal seguente:

"Presso il Tribunale, la cui circoscrizione comprende il capoluogo della Provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum.

Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento."

Art. 3

Il 3 comma dell'art. 21 della legge regionale n. 27 del 20/12/1973 è sostituito dal seguente:

"La data di effettuazione è fissata a norma della seconda parte del I comma dell'art. 1 della presente legge e dell'art. 1 della legge regionale n. 40 del 2/12/1974."

Art. 4

Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale n. 27 del 20/12/1973, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Corte di Appello di Bari, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della Corte che assume le funzioni di "Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo."